

## Valutazione Ambientale Strategica

### della modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024



## Sintesi non Tecnica

Modificato a seguito degli esiti della II fase di consultazione e del Parere motivato

Gruppo di lavoro



Direzione Generale Ambiente e Clima

Roberto Laffi *Direttore generale*

Dario Fossati *Direttore generale fino a 30 novembre 2025*

Filippo Dadone *Dirigente U.O Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali*

Giorgio Gallina *Dirigente Struttura rifiuti e tutela ambientale*

Paola Teresa Zerbinati, Verusca Mandaglio, Silvia Passoni, Roberto Esposito *Gruppo di lavoro tecnico*

CON IL SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO



Stefano Clerici *Direttore*

Fabrizio Piccarolo *Direttore fino a 30 settembre 2025*

Mita Lapi *Responsabile Area di ricerca Sviluppo Sostenibile*

Claudia Aldegghi *Segreteria tecnica*

Viviana Rocchetti *Responsabile di progetto*

Donata Balzarolo

Si ringrazia:

Paolo Gaini

Sergio Canobbio e Patrizia Digiovinazzo *Consulenza specialistica biodiversità*

Procedimento SIVAS

ID: 143040

Il presente documento, rispetto alla versione pubblicata per la consultazione pubblica, è integrato per dare conto delle modifiche a seguito del recepimento delle osservazioni e degli esiti del Parere Motivato. Le parti modificate sono evidenziate in **azzurro**.

marzo 2026

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 4  |
| 1. LA PROCEDURA DI VAS .....  | 8  |
| 2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR .....                                | 10 |
| 3. L'AMBITO DI INFLUENZA DELLA REVISIONE DEI CRILOC-PRGR .....                                      | 20 |
| 4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA .....             | 22 |
| Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto ambientale del PRGR vigente ..... | 23 |
| Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS .....   | 25 |
| Coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA .....                         | 33 |
| Coerenza interna .....  | 34 |
| 5. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO .....  | 35 |
| 6. LO SCENARIO DI PIANO E LE ALTERNATIVE.....   | 40 |
| Alternative per il perseguimento degli obiettivi .....  | 41 |
| 7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI .....  | 49 |
| Misure di tutela e di contenimento degli impatti.....   | 54 |
| Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG .....  | 59 |
| 8. IL RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VINCA .....  | 61 |
| 9. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE.....  | 63 |

#### Acronimi

VAS Valutazione Ambientale Strategica

CRILOC-PRGR Criteri localizzativi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

RA Rapporto Ambientale

SNT Sintesi non tecnica

VInCA Valutazione di incidenza

## PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica - VAS di piani/programmi persegue la finalità generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani/programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

LA VAS è un processo circolare e rappresenta un elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio, che accompagna l'intero periodo di vigenza del piano/programma.

L'oggetto del processo di VAS è la revisione al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato con d.g.r. 6408/2022), per la revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA):

- così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art. 8 della l.r. 12/2007, relativamente ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome;
- per favorire ulteriormente la bonifica dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Si ritiene, invece, di procedere con la approvazione della revisione dei criteri localizzativi relativa ai criteri riguardanti le aree DOC e DOCG e alle discariche ricadenti, anche in parte, in una fascia di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, la cui istruttoria è conclusa, anche tenuto conto che discendono da indicazioni normative da attuare senza ulteriori indugi.

In coerenza con la normativa e con gli indirizzi regionali e secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006, **la procedura di VAS segue quanto disposto dalla D.G.R. n. XII / 3042 del 16 settembre 2024** "MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO CON D.G.R.6408/2022, FINALIZZATA ALLA REVISIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI, COSÌ COME PREVISTO DAI COMMII 7 BIS E 7 QUARTER DELL'ART 8 DELLA L.R 12/2007 ED AL FINE DI FAVORIRE LE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI, E RELATIVE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS E VINCA), – AVVIO DEL PROCEDIMENTO", di seguito indicata come D.G.R. n. 3042/2024.

Al fine di garantire un'**adeguata diffusione delle informazioni e la partecipazione al processo di valutazione**, i documenti disponibili per la procedura di VAS sono pubblicati:

sul **sito web SIVAS - ID: 143040**

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica>

sul **sito web istituzionale della Direzione Generale Ambiente e Clima**

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche>).

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale e rappresenta il documento divulgativo dei suoi contenuti.

Il Rapporto ambientale (RA), è un elemento fondamentale della procedura di VAS e delinea le modalità con cui viene integrata la dimensione ambientale nel Piano. I contenuti del RA tengono in considerazione le indicazioni dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, le indicazioni del D.lgs. 152/2006, le linee guida ISPRA "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (Quaderno 124/2015), i criteri regionali e le considerazioni fornite dagli Enti e i soggetti a vario titolo interessati durante la prima fase di consultazione.

Lo scopo del Rapporto ambientale è individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che le scelte e l'attuazione del PRGR potrebbero avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Programma stesso.

Le informazioni da fornire nel RA sono riportate nell'Allegato VI al D.lgs. 152/06 s.m.i. tenendo conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio della revisione dei CRILOC-PRGR.

## **Rapporto ambientale**

### Capitolo 1. QUADRO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VAS

riferisce il quadro normativo di riferimento per la VAS e descrive il percorso integrato per l'elaborazione della revisione dei CRILOC-PRGR e della VAS.

### Capitolo 2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR

descrive l'articolazione strategica e i contenuti della proposta della revisione.

### Capitolo 3. CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE

richiama l'analisi del contesto regionale e del quadro programmatico di riferimento (integrata rispetto a quanto riportato nel Rapporto preliminare anche con quanto emerso nella fase di scoping) approfondita nell'"Allegato 2\_ Quadro di Riferimento sociale e ambientale", parte integrante del Rapporto ambientale

### Capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

presenta il quadro di riferimento programmatico che individua i riferimenti normativi, gli obiettivi/criteri di coerenza esterna e di sostenibilità ambientale che sono definiti dagli indirizzi, dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale e sovraordinati, con i quali si è relazionato il PRGR vigente nella definizione delle proprie scelte e le integrazioni ritenute opportune per la revisione. Una seconda parte riferisce in merito agli obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale in riferimento, in particolare, alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), che assume il ruolo di quadro di riferimento per la valutazione ambientale, in coerenza con l'art. 34 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Capitolo 5. ANALISI DI COERENZA

presenta l'analisi di coerenza degli obiettivi della revisione dei CRILOC-PRGR rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto ambientale del PRGR vigente e rispetto alla SRSvS

#### Capitolo 6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO

propone una sintesi dei principali aspetti di attenzione e approfondimento già indicati in fase di scoping come propedeutici alla revisione dei CRILOC-PRGR, intesi quali elementi di alterazione e criticità ambientale in essere nel territorio di riferimento e in stretta relazione con gli obiettivi e le tematiche affrontate nella programmazione

#### Capitolo 7. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

fornisce il riscontro dell'analisi dello scenario di riferimento e della valutazione delle alternative della revisione dei CRILOC-PRGR

#### Capitolo 8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

descrive le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi, unitamente alla proposta di misure ritenute utili ai fini del contenimento degli impatti

#### Capitolo 9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

fornisce un riscontro del raccordo tra procedura di VAS e procedura di VincA, facendo riferimento alla fase di Screening svolta secondo il modello previsto dalla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021 ("Allegato F Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - PROPONENTE") e parte integrate del Rapporto ambientale quale "Allegato 4\_Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente"

#### Capitolo 10. MONITORAGGIO AMBIENTALE

presenta la proposta del sistema di monitoraggio della revisione dei CRILOC-PRGR

### **Allegati al RA**

#### Allegato 1 Sintesi dei Pareri/Contributi pervenuti in fase di scoping per la revisione dei CRILOC-PRGR

presenta la sintesi dei pareri pervenuti e l'indicazione degli strumenti del processo di VAS interessati, anche trasversalmente, dal parere/contributo

#### Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale

riporta la caratterizzazione del contesto di riferimento, con analisi delle componenti ambientali anche tramite strumenti di pianificazione/programmazione inerenti alle tematiche trattate, utili a individuare i possibili impatti della revisione in oggetto.

#### Allegato 3 Cartografia revisione CRILOC-PRGR

apposita cartografia di riferimento utile a favorire la definizione della revisione dei CRILOC-PRGR

#### Allegato 4 Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente

fase di Screening della VInCA, secondo il modello previsto nell'Allegato A della D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021 "Allegato F Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE"

#### Allegato 5 Cartografia Screening di incidenza

cartografie di raffronto tra gli elementi interessati dalla revisione dei criteri per le Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e i SIN rispetto alla Rete Natura 2000 e alla RER, funzionali alla fase di Screening della VInCA

## 1. LA PROCEDURA DI VAS

In coerenza con la normativa e con gli indirizzi regionali e secondo le indicazioni del D.lgs. 152/2006, la procedura di VAS segue quanto disposto dalla D.G.R. n. 3042/2024, in cui è stato definito il “Modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) - Allegato a)”.

Il processo di VAS è condotto dall'Autorità competente per la VAS e dall'Autorità procedente, in coordinamento con l'Autorità competente per la VIncA.

In particolare, con D.G.R. n. 3042/2024, sono state individuate:

- quale **Autorità procedente**, la U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali della D.G. Ambiente e Clima di Regione Lombardia;
- quale **Autorità competente per la VAS**, la U.O. Urbanistica e VAS della D.G. Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia;
- quale **Autorità competente per la VIncA**, la Struttura Natura e Biodiversità della U.O. Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze della D.G. Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia.

Durante il processo di revisione dei criteri del PRGR, la VAS garantisce lo svolgimento delle **attività di partecipazione del pubblico interessato** all'iter decisionale.

In particolare il processo di partecipazione, prevede alcuni momenti e strumenti di partecipazione, diversificati in funzione dei differenti interlocutori e dei diversi temi che verranno affrontati.

Le modalità e gli strumenti di partecipazione sono definiti con apposito D.d.u.o. n. 15680 del 21.10.2024 “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S) NONCHÈ DEI SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI ALL'ITER DECISIONALE PER LA MODIFICA DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA D.G.R 3042/2024 E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”, in cui si dispone:

- di stabilire che, al fine di garantire un'adeguata diffusione delle informazioni e agevolare la partecipazione del pubblico al processo di valutazione, tutta la documentazione del Programma e di VAS sia consultabile sul sito web SIVAS (<https://www.sivas.servizirl.it/> , ID: 143040) oltre che al portale web istituzionale delle DG Ambiente e Clima;
- di stabilire altresì che, della documentazione di cui sopra, venga data tempestiva notizia ai soggetti individuati negli Allegati A-B-C al Decreto;
- di istituire la Conferenza di Valutazione per l'esame contestuale della revisione dei criteri del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e dei documenti di VAS, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, anche transfrontalieri di cui agli allegati A e B, nonché il Forum pubblico costituito dai soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale di cui all'allegato C;
- di stabilire le seguenti modalità di svolgimento della Conferenza di valutazione e del Forum pubblico:

- dovranno essere articolate in almeno due sedute: le prime, di valutazione preliminare, convocate a seguito della messa a disposizione su SIVAS del Rapporto preliminare (documento di scoping) e le seconde, di valutazione conclusiva, convocate a seguito della messa a disposizione del Programma e relativo Rapporto Ambientale;
- la documentazione dovrà essere messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e degli altri soggetti interessati all'iter decisionale prima della Conferenza e del Forum;
- di ogni seduta della Conferenza e del Forum dovrà essere predisposto un verbale, da pubblicare su SIVAS.

**Con lo stesso Atto dirigenziale sono stati gli elenchi** relativi a:

Soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di Valutazione per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) (Allegato A)

Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione della modifica del Programma di Gestione dei Rifiuti (PRGR) (Allegato B)

Soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale (Allegato C).

Al fine di avviare la fase di **consultazione preliminare (scoping)** della VAS, con nota trasmessa via pec l'Autorità procedente ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati, nonché ai soggetti e ai settori del pubblico interessati all'iter decisionale di cui al d.d.u.o 15680/2024:

- l'avviso di messa a disposizione, dal giorno 24.02.2025 fino al 25.03.2025, su SIVAS e depositata presso gli uffici di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1, Uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima la pubblicazione del Rapporto preliminare (scoping) del processo di VAS ai fini della consultazione della documentazione preliminare di Piano e di VAS e della presentazione in forma scritta di osservazioni e contributi, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 25/03/2025, utilizzando il modulo telematico accessibile tramite il bottone "presenta osservazione" o tramite mail all'indirizzo ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it ;
- la convocazione della **prima Conferenza di Valutazione e del Forum Pubblico** per il giorno **18 marzo 2025**.

Pertanto, dal giorno 24.02.2025 fino al 25.03.2025 i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare osservazioni, contributi, suggerimenti e proposte.

In tale periodo sono pervenuti 31 pareri/contributi, la cui sintesi è riportata nell' **"Allegato 1\_Sintesi dei Pareri/Contributi pervenuti in fase di scoping per la revisione dei CRILOC-PRGR"**, parte integrante del RA.

## 2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR

Per la stesura della revisione dei criteri del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti la **normativa di riferimento** è indicata nel dettaglio nel paragrafo "Normativa di riferimento" (capitolo "2. PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR") del RA.

La **D.G.R. n. XII / 3042 del 16.09.2024**, avente ad oggetto la "Modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art 8 della l.r 12/2007 ed al fine di favorire le bonifiche dei siti contaminati, e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA), – avvio del procedimento" dà avvio alla revisione dei criteri del PRGR.

La necessità di "apportare modifiche ai criteri (presenti nel PRGR) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" indicata nella D.G.R. n. XII / 3042 deriva dalla modifica delle norme di seguito riportate così come indicate nella D.G.R.:

- "l'art. 32 della l.r. n. 11/2024 .... stabilisce che: "Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025";
- "l'art. 8 della l.r. 12/2024.... stabilisce che: "Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo."

Con L.R. 6 dicembre 2024 n. 20 il termine del 31 marzo 2025 è stato prorogato al 30 settembre 2025.

Attraverso la revisione dei criteri del PRGR, Regione ritiene inoltre "di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali, rivedendo i criteri localizzativi per questi ultimi".

Con riportato nel testo della D.G.R. di avvio del procedimento le modifiche sopra richiamate sono coerenti con i principi, gli obiettivi e le indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo del PRGR approvato con D.C.R. XI/980 del 21/01/2020 e pertanto stato possibile procedere alla modifica del Programma in conformità con il citato Atto di Indirizzo ".

Oggetto della Delibera è:

1. di avviare la procedura per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art 8 della l.r 12/2007, e a favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali;
2. di avviare, in conformità all'art. 199, comma 1, del d.lgs 152/06, all'art. 19, comma 4, della l.r.26/03, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della modifica del PRGR;
3. di avviare la Valutazione di Incidenza (VInCA) della modifica del PRGR, secondo il modello previsto dall'allegato F alla d.g.r. n° 5523 /2021 (Screening di incidenza)".

Infine, si è colta l'occasione della presente revisione per inserire un **chiarimento all'applicazione del Fattore di Pressione areale**. Infatti, nell'attuazione del Fattore di Pressione areale è emersa la necessità di precisare che, nel caso in cui il buffer interessi aree extraregionali, per il calcolo delle volumetrie vadano conteggiate anche le discariche in tali aree extraregionali. Si ribadisce che non è un elemento di novità, ma deriva dall'opportunità di fare chiarezza per quanto emerso nell'attuazione del PRGR ed evitare possibili diverse errate interpretazioni, che sarebbero meno tutelanti per tali territori.

Nel merito di quanto previsto dalla DELIBERA suddetta, gli **obiettivi sottesi alla revisione dei Criteri localizzativi** sono:

**OB\_1** Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa

Al fine di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, si ravvisa la necessità di rivedere i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali.

I vigenti criteri localizzativi prevedono, tra le esclusioni dal campo di applicazione dei criteri stessi, le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. A tali impianti, pertanto, non si applicano i criteri localizzativi.

Riguardo a tale revisione dei criteri localizzativi, si propone di ampliare tali esclusioni dal campo di applicazione dei criteri prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN, posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del sito stesso. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento, **in quanto tecnologia impiantistica non prioritaria per la bonifica dei siti contaminati**.

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti **ha lo scopo di per** favorire la bonifica dei SIN **discende dalla delibera di avvio del procedimento nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025).**

**OB\_2** Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali

L'art. 32 della l.r. n. 11/2024, ha modificato l'articolo 8 della l.r. 12/2007 inserendo, dopo il comma 7, il comma 7 bis, poi successivamente modificato dalla legge regionale 6 dicembre 2024 - n. 20 : "Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025".

La modifica normativa ha lo scopo di introdurre nei criteri localizzativi del vigente PRGR specifiche indicazioni per la realizzazione e l'ampliamento di discariche vicine ai confini regionali. Attualmente, il PRGR non prevede criteri specifici per tali tipologie di istanze e ciò potrebbe comportare la concentrazione di discariche in aree territoriali di confine, con conseguente concentrazione degli effetti ambientali. Al fine di assicurare una tempestiva, quanto maggiore tutela possibile del territorio, la norma prevede, inoltre, che i procedimenti autorizzativi pendenti siano sospesi fino alla pubblicazione del PRGR, come aggiornato, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025.

Riguardo a tale modifica dei criteri localizzativi, si propone che per discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, siano analizzati da parte del proponente i criteri localizzativi per la specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica. Tali criteri, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, hanno valore di criterio penalizzante per la discarica lombarda. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

**OB\_3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG**

L'art. 8 della l.r. 12/2024, che modifica l'articolo 8 della l.r. 12/2007 inserendo, dopo il comma 7, il comma 7 quarter stabilisce che: "Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera I), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo."

Le ulteriori misure di tutela e l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo sono definiti in funzione del processo di VAS di modifica delle NTA del PRGR, in recepimento delle misure di contenimento degli impatti individuati nel presente Rapporto ambientale.

Si propone, pertanto, di non ritenere escludenti per la localizzazione di discariche le aree indicate nella norma, al fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG, l'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare e la corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.

L'**azione**, trasversale a tutti gli obiettivi, volta a concretizzare gli stessi è la modifica e integrazione dei Criteri localizzativi.

In relazione a quanto prefissato per la revisione dei Criteri localizzativi, **le modifiche proposte sono assunte nei documenti del PRGR vigente e nello specifico:**

nella "Sezione 5 – CRITERI LOCALIZZATIVI" della "Relazione di Piano", dedicata ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

nell' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" delle "Norme tecniche di attuazione".

Per il dettaglio si rimanda ai documenti così modificati.

Si sottolinea che i criteri previsti per l'individuazione delle aree idonee sono di quattro tipologie:

ESCLUDENTE: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;

PENALIZZANTE: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;

PREVALENTI: esprime la possibilità, da valutarsi in fase di presentazione dell'istanza, da parte dell'autorità competente, di superare alcuni specifici criteri escludenti, secondo quanto previsto al par. 1.6.8. I criteri escludenti superati dalla presenza di quelli prevalenti dovranno comunque essere valutati in fase istruttoria dell'autorità competente come criteri penalizzanti.

PREFERENZIALE: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica/ambientale, la preferenzialità del sito.

I **principali contenuti della revisione dei CRILOC-PRGR** sono di seguito sintetizzati, proponendo tabelle di confronto tra quanto previsto dal PRGR vigente e quanto proposto con la revisione facendo riferimento all' "Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI" capitolo "1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" delle NTA.

Come già anticipato, in considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguirne l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

## Paragrafo 1.5 Definizioni

### Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate

| PRGR vigente   | Revisione CRILOC - PRGR   |
|--|---|
| centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);  | centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del <del>dm n. 65 del 8 marzo 2010</del> <b>D.lgs. 49/2014</b> );                                 |
| impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010   | impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;   |
| compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);  | compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);   |
| operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente  | operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;  |
| messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente.  | messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;   |
| utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06.   | utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;  |
| nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili | nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili; |
| Trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lg 152/2006;   | trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;   |
| campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06   | campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;   |
| recupero ambientale (R10)  | recupero ambientale (R10);  |

|   |   |
|---|---|
| utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali)   | utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali);  |
| rilevati, sottofondi e riempimenti (R5)   | rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);  |
| preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06.   | preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;   |
| impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale   | impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;  |
| Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.                  | discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;   |
| Ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano.                      | ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano;  |
| Nuovi impianti di recupero rifiuti nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq. | nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq;  |
| Messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi  | messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi;   |
|   | <p><del>discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>○ tali discariche e impianti di trattamento siano destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN;</del></li> <li><del>○ tali discariche e impianti di trattamento siano posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro dell'area oggetto di intervento.</del></li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><del>L'intervento di bonifica deve essere realizzato a spese del proponente, quale soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del d.lgs n. 152/06, previa presentazione di impegno giuridicamente vincolante ed irrevocabile, nelle forme della promessa unilaterale o dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Autorità competente ad approvare la bonifica e di quella competente al rilascio dell'autorizzazione della discarica o impianti di trattamento, unitamente alla prestazione di una garanzia finanziaria pari all'importo della bonifica non già coperto dalla specifica garanzia già prevista dalle norme relative alle bonifiche.</del></p> <p><del>La discarica o impianto di trattamento possono essere realizzati soltanto dopo l'approvazione del progetto di bonifica e la prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra.</del></p> <p><del>Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento. Tali discariche e impianti di trattamento rifiuti sono autorizzati solo a fronte del rispetto delle misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di manutenzione degli interventi di mitigazione effettuati, per tutta la durata dell'autorizzazione dell'impianto stesso (compresa la gestione post-operativa delle discariche) e, comunque, per almeno 20 anni.</del></p> |
|--|---|

Sottoparagrafo "1.6.3 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti"

**Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti**

| Uso del suolo   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Oggetto   | Dettaglio   |  | Riferimento/Fonte   |
|   | PRGR vigente  | Revisione CRILOC - PRGR  | Non modificato  |
| Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG<br>D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07) | Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.<br>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione | Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.<br>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti | Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale. |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p> | <p>dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p> <p><b>Il criterio non si applica alle aree di cava, anche cessata, alle aree produttive, alle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse, per le quali il criterio si applica come penalizzante.</b></p> |  |
|--|--|---|--|

#### Fattore di pressione

| PRGR vigente   | Revisione CRILOC - PRGR  |
|--|--|
| <p>Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.</p> | <p>Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.</p> <p><b>Nel calcolo del fattore di pressione areale, di cui alla d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017, vanno <u>considerate conteggiate</u> anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Al fine del calcolo del volume, non essendo applicabile a tali casi il riferimento temporale della l.r. n. 94/1980, si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982.</b></p> |

Nel merito di questa specifica relativa al Fattore di Pressione areale, si sottolinea che quanto inserito nei Criteri **è una modifica del testo a carattere di chiarimento della modalità di applicazione della norma come interpretata finora.**

**Sottoparagrafo “1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti”**

**Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti**

**Revisione CRILOC - PRGR, assenti nel PRGR vigente**

| Uso del suolo   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Oggetto   | Dettaglio   | Riferimento/Fonte  | Mitigazioni/compensazioni   |
| Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG<br>D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07) | <p>Aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno delle relative fasce di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere coinvolta la DG regionale competente in materia di Agricoltura, tenendo in conto le eventuali osservazioni dell'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero per il rispetto dei disciplinari di produzione, dei Consorzi di tutela e degli organismi di tutela del turismo dedicato. Nel caso non fosse necessaria la procedura di valutazione ambientale, gli stessi soggetti saranno da coinvolgere nella procedura autorizzativa.</p> | <p>Per le aree DOC/DOCG: Disciplinari MIPAF; le aree DOC e DOCG sono rintracciabili sul geoportale.</p> <p>Per le aree produttive, aree degradate e quelle da riqualificare:<br/>PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree individuate come produttive, degradate o da riqualificare nel documento di piano o nel piano delle regole;</li> <li>aree della rigenerazione individuate nella Carta del consumo di suolo ai sensi del comma 1, lettera e bis) dell'articolo 10 "Piano delle regole" della L.r. 12/05;</li> <li>ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel documento di piano del PGT ai sensi dell'art 8 comma 2, lettera e) quinquies della L.r 12/2005</li> </ul> <p>Per le aree di cava: Piano Cave, Catasto Cave, Atto di autorizzazione dell'attività estrattiva (anche precedente alle norme regionali in materia di cave)</p> | <p>Misure di tutela<br/>Dovranno essere rispettate le misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis</p> <p>Dovrà, inoltre, essere individuata una fascia di almeno 50 m di ampiezza, interna all'area dell'impianto, in cui realizzare interventi di mitigazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.9, con l'obbligo di manutenzione, da parte del gestore dell'impianto di tali aree, fino alla conclusione della gestione post-operativa.</p> <p>Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.</p> |
| Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome  | Per discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, vanno analizzati i criteri localizzativi per la  | Criteri localizzativi ai sensi dell'art. 199 del d.lgs n. 152/2006, vigenti nelle Regioni e Province Autonome confinanti   | Il proponente deve condurre una analisi approfondita dei criteri vigenti nelle Regioni e Province Autonome, valutando gli impatti ambientali anche nei territori confinanti e proponendo mitigazioni e compensazioni coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica. Tali criteri, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, hanno valore di criterio penalizzante per la discarica lombarda.</p> |  | <p>preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali e i soggetti interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante, secondo le modalità procedurali previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p>Nei casi in cui il progetto non sia soggetto a valutazione ambientale, in sede di autorizzazione devono essere effettuati gli approfondimenti sui seguenti aspetti: i fattori di disturbo per le aree protette poste a confine; l'impatto acustico sulle aree limitrofe; lo studio dell'idrogeologia delle aree di confine; la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell'area del lago d'Idro); le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea; gli effetti sulla qualità dei corpi idrici.</p> |
|--|--|--|--|

### 3. L'AMBITO DI INFLUENZA DELLA REVISIONE DEI CRILOC-PRGR

L'**ambito di influenza della revisione dei CRILOC-PRGR** viene individuato in tutto il territorio regionale e nei territori confinanti delle Regioni e Province Autonome (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) e quale parte della Svizzera i Cantoni Ticino e Grigioni, che vengono coinvolti e chiamati ad esprimersi in riferimento ai possibili effetti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR sui territori di propria competenza.

L'**analisi del contesto regionale e del quadro programmatico di riferimento** è sviluppata nel RA, in particolare nel documento "**Allegato 2\_ Quadro di Riferimento sociale e ambientale**". In esso è definita la caratterizzazione del contesto di riferimento, con affondo sulle singole componenti ambientali definite anche attraverso gli strumenti di pianificazione/programmazione inerenti alle tematiche trattate, utili a definire i potenziali impatti determinati dalla revisione in oggetto.

Le componenti ambientali trattate sono

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE

SUOLO E SOTTOSUOLO

ACQUA

ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI

PAESAGGIO e PATRIMONIO CULTURALE

INQUINAMENTO ACUSTICO

RIFIUTI

ENERGIA

RADIAZIONI IONIZZANTI e NON IONIZZANTI

MOBILITÀ E TRASPORTI

POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

Il quadro conoscitivo illustrato di seguito è sviluppato sulla base di alcuni assunti:

- è costruito e redatto grazie a dati e informazioni già disponibili e significativi ai fini della revisione in oggetto;
- pur trattando tutte le componenti ambientali, così come richiesto dalla normativa europea, nazionale e regionale, sviluppa in maniera più approfondita le componenti ambientali che interessano maggiormente i temi attinenti al PRGR e che, dunque, possono influenzarne le scelte;
- è costruito sulla base di dati aggregati principalmente a livello regionale;
- lungi dal voler rappresentare lo stato dell'ambiente lombardo nel suo complesso, descrive ogni componente sinteticamente, in riferimento agli aspetti maggiormente rilevanti.

Lo schema concettuale è suddiviso per componenti, ognuna delle quali è analizzata in una scheda che presenta la descrizione della componente attraverso un sintetico inquadramento della stessa componente a livello regionale, con l'approfondimento delle tematiche di maggiore interesse ai fini della revisione dei CRILOC-PRGR.

#### 4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA

L'analisi di coerenza della revisione dei CRILOC-PRGR è impostata considerando **due livelli di protezione e sostenibilità ambientale**:

livello "verticale" volto a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR e gli obiettivi di sostenibilità individuati sulla base delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020, così come definiti nel Rapporto ambientale del PRGR vigente;

livello "orizzontale" volto a verificare la relazione tra gli obiettivi generali della revisione e gli obiettivi generali desunti da documenti redatti dal medesimo Ente o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale. Per questa verifica è assunto come riferimento lo scenario strategico definito dalla SRSvS.

Per semplificare l'illustrazione della verifica di coerenza, gli obiettivi **e le azioni** che la revisione dei CRILOC-PRGR persegue, sono preceduti da una sigla identificativa per facilitare il confronto tabellare con gli obiettivi sovraordinati:

**OB\_1** Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa

**AZ\_1** esclusione dal campo di applicazione dei criteri, prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN, posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del sito stesso. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento.

**OB\_2** Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali

**AZ\_2** applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) assunto dai criteri applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante degli stessi. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

**OB\_3** Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.

**AZ\_3** applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti realizzate in aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.

## Coerenza con gli Obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto ambientale del PRGR vigente

Gli obiettivi perseguiti dalla revisione dei CRILOC-PRGR sono sottoposti alla verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del processo di VAS del PRGR vigente. Come indicato nel Rapporto ambientale, essi sono individuati sulla base delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indirizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020. Gli obiettivi riprendono sostanzialmente quelli già validi per il PRGR/PRB 2014, integrandoli e contestualizzandoli nell'ambito delle strategie della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) che negli ultimi anni si sono evolute e sempre più concretizzate.

### Obiettivi di sostenibilità del PRGR vigente

| Obiettivi   | Sinergia con Agenda 2030 | Sinergia con SNSvS  | Sinergia con SNRvS   |
|---|--------------------------|---|--|
| Tutelare la salute pubblica, garantendo la minimizzazione dell'inquinamento associato alla gestione dei rifiuti e gestendo le attività di bonifica secondo le priorità definite dal programma | Goal 12                  | Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde  | Promuovere politiche che incentivino l'incremento del riutilizzo e il riciclo dei rifiuti  |
| Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti  | Goal 12                  |   | Promozione dei processi di innovazione tecnologica e nei modelli organizzativi e di partnership per sostenere le aziende nel processo di transizione verso un'economia a basso impatto ambientale                                    |
| Promuovere e sostenere strategie legate alla gestione dei rifiuti, atte a mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica  | Goal 12 e 15             | Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali   | Incentivare l'adesione delle imprese a sistemi di gestione ambientale certificata e delle certificazioni ambientali di prodotto<br>Promuovere la trasformazione circolare delle filiere;<br>Promuovere i processi di eco-innovazione |
| Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre   | Goals 6 e 15             | Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali | Tutela e risanamento dei suoli dagli inquinamenti<br>Tutela e miglioramento della qualità delle acque sotterranee  |
| Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio regionale   | Goal 15                  | Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale                                     | Attuazione di un progetto culturale di comunicazione, formazione ed educazione alla biodiversità e ai servizi ecosistemici   |
| Garantire il risparmio delle risorse  | Goal 2                   | Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera   | Limitare lo spreco alimentare  |
| Migliorare la qualità dell'aria, mediante la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da sorgenti puntuali, lineari e diffuse  | Goals 11 e 13            | Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS1 - Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera                              | Riduzione delle emissioni climalteranti per gli orizzonti 2020, 2030 e 2050  |

<sup>1</sup> Include il settore civile, l'industria non energivora, i trasporti (esclusa aviazione) e l'agricoltura

| Obiettivi   | Sinergia con Agenda 2030 | Sinergia con SNSvS   | Sinergia con SNRvS  |
|---|--------------------------|--|---|
| Limitare il consumo di suolo, cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell'utilizzo di impianti e/o siti già compromessi e restituendo agli usi propri i suoli bonificati (favorendo la capacità di rigenerazione) | Goals 11, 13 e 15        | Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori - Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione | Occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050<br>Incentivare la rigenerazione urbana e territoriale                        |
| Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale  | Goals 12 e 17            | Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi - Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile  | Promuovere azioni per la crescita della consapevolezza dei cittadini in merito alla sostenibilità e alla responsabilità individuale |
| Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile  | Goals 13 e 17            | Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni - Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile                    |   |

Fonte: tabella “2.3 1 Obiettivi di sostenibilità per l'aggiornamento del PRGR/PRB”, Rapporto ambientale del PRGR vigente

Il confronto è stato effettuato grazie a una matrice a doppia entrata in cui le colonne fanno riferimento agli obiettivi **e alle azioni** della revisione dei CRILC-PRGR, mentre le righe fanno riferimento agli obiettivi di sostenibilità. La finalità del confronto è l'espressione del grado di coerenza secondo una scala qualitativa, rappresentata graficamente come segue:

| Valutazione del grado di coerenza        | Simbolo |
|--|---------|
| Coerente                                 |         |
| Parzialmente coerente/Coerenza indiretta |         |
| Incoerente                               |         |
| Confronto non significativo              |         |

Tutelare la salute pubblica, garantendo la minimizzazione dell'inquinamento associato alla gestione dei rifiuti e gestendo le attività di bonifica secondo le priorità definite dal programma  
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti

Promuovere e sostenere strategie legate alla gestione dei rifiuti, atte a mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica

Minimizzare il rischio di contaminazione dell'ambiente idrico e terrestre

Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio regionale

Garantire il risparmio delle risorse

| OB_1 | AZ_1 | OB_2 | AZ_2 | OB_3 | AZ_3 |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |

Migliorare la qualità dell'aria, mediante la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da sorgenti puntuali, lineari e diffuse  
 Limitare il consumo di suolo, cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell'utilizzo di impianti e/o siti già compromessi e restituendo agli usi propri i suoli bonificati (favorendo la capacità di rigenerazione)  
 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale  
 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

| OB_1 | AZ_1 | OB_2 | AZ_2 | OB_3 | AZ_3 |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |

Dall'analisi della matrice di coerenza e tenendo in considerazione le specifiche competenze della revisione in oggetto ai sensi della normativa vigente, non si rilevano elementi di contrasto tra gli obiettivi e le azioni della revisione stessa e quelli di sostenibilità ambientale, dimostrando una continuità nelle scelte strategiche della revisione rispetto alla programmazione in tema di rifiuti e bonifiche vigente.

### Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con D.G.R. 4967 del 29.06.2021 e aggiornata a gennaio 2023) declina a livello regionale gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e che si muovono nel quadro del Green Deal EU.

L'art. 34, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i definisce che le Strategie di Sviluppo Sostenibile siano il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

Di seguito si riporta il confronto tra il sistema strategico - obiettivi e azioni - della revisione dei CRILOC-PRGR e gli Obiettivi Strategici della SRSvS.







La struttura complessiva della SRSvS è schematizzata nella tabella, in cui sono associati i GOAL dell'Agenda 2030, le MAS, le Aree di Intervento, gli Obiettivi Strategici e le componenti ambientali interessate.





Per la lettura della tabella, si specifica che sono evidenziati gli Obiettivi Strategici ritenuti rilevanti come obiettivi di sostenibilità ai fini della valutazione ambientale della revisione dei CRILOC-PRGR in grassetto con sfondo azzurro




#### X.X.X.Abcdef

mentre in grassetto con sfondo arancione gli Obiettivi Strategici che hanno rilevanza per le tematiche inerenti o trasversali (fatte emergere nella caratterizzazione dell'ambito di influenza e nell'individuazione degli elementi di attenzione) su cui può incidere direttamente la revisione in oggetto e per le quali è necessario attenzione nell'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione. Rispetto a queste, se ne darà conto nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI"






#### X.X.X.Abcdef

| GOAL<br>Agenda<br>2030   | MAS                                      | Area di Intervento  | Obiettivo Strategico  | Obiettivi | Componenti ambientali<br>interessate  |
|--|--|---|---|-----------|---|
| <br><br><br> | 1. SALUTE,<br>UGUAGLIANZA,<br>INCLUSIONE | 1.1. Inclusione e<br>contrasto al disagio                     | 1.1.1. Contrastare la povertà e la deprivazione materiale   |           |   |
|  |  |   | 1.1.2. Promuovere coesione sociale, inclusione e sussidiarietà                                      |           |   |
|  |  |   | 1.1.3. Sostenere il progetto di vita delle persone con disabilità                                   |           |   |
|  |  |   | 1.1.4. Raggiungere la sicurezza alimentare  |           |   |
|  |  |   | 1.1.5. Sostenere la cooperazione internazionale e gestire le migrazioni                             |           |   |
|  |  | 1.2. Uguaglianza<br>economica, di genere<br>e tra generazioni | 1.2.1. Ridurre le differenze economiche   |           |   |
|  |  |   | 1.2.2. Sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà  |           |   |
|  |  |   | 1.2.3. Conciliare i tempi di vita e lavorativi con le esigenze familiari e i servizi di welfare     |           |   |
|  |  |   | 1.2.4. Sostenere la rappresentanza e la leadership femminile nella società                          |           |   |
|  |  |   | 1.2.5. Contrastare la violenza di genere  |           |   |
|  |  |   | 1.2.6. Tutelare il benessere delle generazioni giovani e future                                     |           |   |
|  |  | <b>1.3. Salute e benessere</b>                                | <b>1.3.1. Promuovere stili di vita salutari</b>   |           | ACQUA<br>ARIA E CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA |
|  |  |   | <b>1.3.2. Ridurre i fattori di rischio esogeni alla salute</b>                                      |           |   |
|  |  |   | 1.3.3. Potenziare e riorganizzare la rete territoriale dei servizi sanitari                         |           |   |
|  |  |   | 1.3.4. Progettare nuovi servizi di tutela della salute per gli anziani                              |           |   |
|  |  |   | 1.3.5. Potenziare la formazione e il reclutamento del personale sanitario                           |           |   |
|  |  |   | 1.3.6. Attuare la transizione ecologica e digitale nella Sanità                                     |           |   |
|  |  |   |   |           |   |
| <br>   | 2. ISTRUZIONE,<br>FORMAZIONE,<br>LAVORO  | 2.1. Istruzione scolastica<br>e terziaria                     | 2.1.1. Ridurre la dispersione scolastica  |           |   |
|  |  |   | 2.1.2. Favorire il raccordo tra istruzione scolastica e formazione professionale e mondo del lavoro |           |   |
|  |  |   | 2.1.3. Promuovere e rafforzare l'istruzione terziaria superiore                                     |           |   |
|  |  |   | 2.1.4. Formare i formatori e adeguare l'offerta infrastrutturale educativa                          |           |   |
|  |  |   | 2.2.1. Consolidare il sistema di Istruzione Tecnica Superiore                                       |           |   |

| GOAL<br>Agenda<br>2030  | MAS   | Area di Intervento   | Obiettivo Strategico   | Obiettivi   | Componenti ambientali<br>interessate   |
|---|---|--|--|---|--|
| <br><br><br> |   | 2.2. Formazione professionale  | 2.2.2. Promuovere il lifelong learning   |   |  |
|   |   |  | 2.2.3. Sviluppare le competenze per l'apprendimento creativo orientato all'innovazione   |   |  |
|   |   | 2.3. Crescita economica sostenibile                                    | 2.3.1. Cogliere le opportunità di una crescita economica sostenibile   |   |  |
|   |   |  | 2.3.2. Favorire una crescita economica funzionale alla crescita costante dell'occupazione e, in particolare, dell'occupazione giovanile  |   |  |
|   |   |  | 2.3.3. Contrastare le infiltrazioni della criminalità nel sistema produttivo   |   |  |
|   |   | 2.4. Lavoro  | 2.4.1. Ridurre la disoccupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile  |   |  |
|   |   |  | 2.4.2. Ridurre la quota di giovani che non sono in percorsi educativi o alla ricerca di lavoro (NEET) e le condizioni di lavoro precario |   |  |
|   |   |  | 2.4.3. Aggiornare le politiche attive sul lavoro   |   |  |
|   |   |  | 2.4.4. Azzerare gli infortuni e le morti sul lavoro  |   |  |
|   |   | 3. SVILUPPO E INNOVAZIONE, CITTÀ, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE          | 3.1. Sviluppo economico innovativo   | 3.1.1. Rafforzare il carattere economico produttivo in modo sostenibile |  |
|   | 3.1.2. Promuovere Ricerca e Innovazione e trasferimento tecnologico |  |  |   |  |
|   | 3.2. Transizione digitale   |  | 3.2.1. Diffondere e rafforzare le reti informatiche sul territorio   |   |  |
|   |   |  | 3.2.2. Sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche   |   |  |
|   |   |  | 3.2.3. Aumentare le competenze digitali e ridurre il digital divide  |   |  |
|   |   |  | 3.2.4. Favorire l'innovazione digitale nelle imprese   |   |  |
|   |   |  | 3.2.5. Attuare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione   |   |  |
|   |   |  | 3.2.6. Sviluppare sistemi integrati per il monitoraggio ambientale   |   |  |
|   | 3.3. Città e insediamenti sostenibili e inclusivi                   |  | 3.3.1 Ridurre e azzerare il consumo di suolo   | OB_1, AZ_1<br>OB_3, AZ_3  | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA<br>ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>RIFIUTI |
|   |   | 3.3.2. Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale | OB_1, AZ_1<br>OB_3, AZ_3   |   |  |

| GOAL<br>Agenda<br>2030   | MAS   | Area di Intervento                                | Obiettivo Strategico  | Obiettivi                              | Componenti ambientali<br>interessate  |
|--|---|---|---|--|---|
|  |   |   | 3.3.3. Recuperare il patrimonio edilizio esistente e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici |  | ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA  |
|  |   |   | 3.3.4. Riduzione del disagio abitativo  |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   | <b>3.4. Infrastrutture e mobilità</b>             | 3.4.1. Migliorare sostenibilità, resilienza e sicurezza delle infrastrutture                            |  |   |
|  |   |   | 3.4.2. Promuovere la mobilità sostenibile   |  |   |
|  |   |   | 3.4.3. Consolidare il rafforzamento del trasporto pubblico locale                                       |  |   |
|  |   |   | <b>3.4.4. Promuovere una logistica urbana sostenibile</b>   | <b>OB_1, AZ_1</b><br><b>OB_2, AZ_2</b> | ARIA E CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA                              |
|  |   | 3.5 Patrimonio culturale e turismo                | 3.5.1. Promuovere la Cultura come leva per uno sviluppo sostenibile dei territori                       |  |   |
|  |   |   | 3.5.2. Promuovere il turismo sostenibile  |  |   |
|  |   |   | 3.5.3. Sviluppare il marketing territoriale   |  |   |
|  |   | 3.6 Nuova governance territoriale                 | 3.6.1. Sviluppare strumenti e modelli di governance partecipati   |  |   |
| <br><br> | 4. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ENERGIA, PRODUZIONE E CONSUMO | <b>4.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici</b> | <b>4.1.1. Ridurre le emissioni di gas climalteranti</b>   | <b>OB_1, AZ_1</b><br><b>OB_2, AZ_2</b> | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA |
|  |   |   | 4.1.2. Territorializzare e monitorare le politiche  |  |   |
|  |   |   | 4.2.1. Ridurre le emissioni nel settore civile  |  |   |
|  |   |   | 4.2.2. Ridurre le emissioni del sistema produttivo  |  |   |

| GOAL<br>Agenda<br>2030 | MAS | Area di Intervento  | Obiettivo Strategico   | Obiettivi                              | Componenti ambientali<br>interessate  |
|------------------------|-----|---|--|--|---|
|                        |     | <b>4.2. Riduzione delle emissioni nei diversi settori</b>                         | <b>4.2.3. Ridurre le emissioni dei trasporti</b>   | <b>OB_1, AZ_1</b><br><b>OB_2, AZ_2</b> | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA                                |
|                        |     |   | 4.2.4. Ridurre le emissioni del settore agro-zootecnico e promuovere i sistemi di sequestro del carbonio |  |   |
|                        |     | 4.3. Nuovi modelli di produzione e consumo di energia                             | 4.3.1. Aumentare la percentuale di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)                                   |  |   |
|                        |     |   | 4.3.2. Adeguare la rete elettrica al modello di produzione diffusa                                       |  |   |
|                        |     |   | 4.3.3. Sviluppare le comunità energetiche  |  |   |
|                        |     |   | 4.3.4. Contrastare la povertà energetica   |  |   |
|                        |     | <b>4.4. Economia circolare e modelli di produzione sostenibili</b>                | <b>4.4.1. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere</b>                                       | <b>OB_1, AZ_1</b><br><b>OB_2, AZ_2</b> | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA<br>ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA |
|                        |     |   | 4.4.2. Promuovere la simbiosi industriale  |  |   |
|                        |     |   | 4.4.3. Innovare gli strumenti di policy regionale in tema di economia circolare                          |  |   |
|                        |     |   | 4.4.4. Promuovere le certificazioni di sostenibilità nelle imprese                                       |  |   |
|                        |     |   | 4.4.5. Contrastare lo spreco alimentare lungo tutta la filiera   |  |   |
|                        |     | 4.5. Modelli di consumo sostenibili per i cittadini e la pubblica amministrazione | 4.5.1. Educare a stili di vita e comportamenti sostenibili   |  |   |
|                        |     |   | 4.5.2. Sviluppare nuovi strumenti e buone pratiche   |  |   |

| GOAL<br>Agenda<br>2030  | MAS   | Area di Intervento  | Obiettivo Strategico  | Obiettivi                              | Componenti ambientali<br>interessate  |
|---|---|---|---|--|---|
|      | 5. SISTEMA ECOPAESISTICO, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA | <b>5.1. Resilienza e adattamento al cambiamento climatico</b> | 5.1.1. Integrare le logiche dell'adattamento nelle politiche regionali e locali e sviluppare una strategia con le azioni di mitigazione |  |   |
|   |   |   | <b>5.1.2. Prevenire i rischi naturali e antropici e migliorare la capacità di risposta alle emergenze</b>                               |  |   |
|   |   | 5.2 Qualità dell'aria   | 5.2.1. Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti                                   | OB_1, AZ_1<br>OB_2, AZ_2               | ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>RIFIUTI<br>ENERGIA<br>MOBILITÀ E TRASPORTI<br>POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA                  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   | 5.3. Tutela del suolo   | 5.3.1. Incrementare il risanamento ambientale e la rigenerazione dei siti inquinati   | OB_1, AZ_1<br>OB_2, AZ_2<br>OB_3, AZ_3 | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA<br>RIFIUTI<br>POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA                      |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   | 5.4 Qualità delle acque. Fiumi, laghi e acque sotterranee     | 5.3.2. Affrontare la contaminazione diffusa dei suoli   |  |   |
|   |   |   | 5.4.1. Conseguire un buono stato di tutti i corpi idrici superficiali   |  | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA<br>ARIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI<br>POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | 5.4.2. Recuperare lo spazio vitale e le condizioni di naturalità dei corpi idrici   |  |   |
|   |   |   | 5.4.3. Promuovere un uso efficiente delle risorse idriche e assicurare il deflusso minimo vitale  |  |   |
|   |   |   | 5.4.4. Migliorare la qualità delle acque sotterranee e assicurarne un buono stato quantitativo  |  | BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO  |

| GOAL<br>Agenda<br>2030 | MAS | Area di Intervento  | Obiettivo Strategico  | Obiettivi | Componenti ambientali<br>interessate  |
|------------------------|-----|---|---|-----------|---|
|                        |     |   |   |           | ACQUA<br>ARIA e CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA                               |
|                        |     |   | 5.4.5. Consolidare ed estendere l'esperienza dei Contratti di Fiume e di Lago                                   |           |   |
|                        |     | <b>5.5. Biodiversità e aree protette</b>                  | <b>5.5.1. Migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000</b>                     |           | BIODIVERSITÀ E AREE<br>PROTETTE   |
|                        |     |   | <b>5.5.2. Contrastare la frammentazione territoriale e completare la rete ecologica regionale</b>               |           | SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA   |
|                        |     |   | <b>5.5.3. Contrastare la diffusione delle specie aliene</b>   |           | ARIA e CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI<br>PAESAGGIO e<br>PATRIMONIO CULTURALE<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA |
|                        |     |   | 5.5.4. Aumentare le aree protette   |           |   |
|                        |     |   | 5.5.5. Sviluppare la comunicazione, la formazione e l'educazione alla biodiversità                              |           |   |
|                        |     | 5.6. Valorizzazione delle foreste                         | 5.6.1. Promuovere la gestione forestale sostenibile   |           |   |
|                        |     | 5.7. Soluzioni smart e nature-based per l'ambiente urbano | 5.7.1. Incrementare le aree verdi, sostenere gli interventi di de-impermeabilizzazione e la forestazione urbana |           |   |
|                        |     |   | 5.7.2. Promuovere il drenaggio urbano sostenibile   |           |   |
|                        |     |   | 5.7.3. Favorire lo sviluppo di competenze tecniche nei progettisti e nella PA                                   |           |   |
|                        |     |   | 5.7.4. Sviluppare funzioni, efficienza e qualità del Servizio Idrico Integrato                                  |           |   |
|                        |     |   | 5.7.5. Promuovere il cambiamento dei comportamenti da parte dei cittadini                                       |           |   |
|                        |     | <b>5.8 Cura e valorizzazione del paesaggio</b>            | <b>5.8.1. Riconoscere le differenti caratterizzazioni dei paesaggi lombardi e i fattori di pressione</b>        |           | BIODIVERSITÀ E AREE<br>PROTETTE<br>SUOLO E SOTTOSUOLO<br>ACQUA  |

| GOAL<br>Agenda<br>2030 | MAS | Area di Intervento           | Obiettivo Strategico   | Obiettivi | Componenti ambientali<br>interessate  |
|------------------------|-----|------------------------------|--|-----------|---|
|                        |     |                              |  |           | ARIA e CAMBIAMENTI<br>CLIMATICI<br>PAESAGGIO e<br>PATRIMONIO CULTURALE<br>POPOLAZIONE, SALUTE E<br>QUALITÀ DELLA VITA |
|                        |     |                              | 5.8.2. Promuovere la progettazione integrata delle infrastrutture verdi sia negli ambiti urbanizzati sia nei territori agricoli e naturali |           |   |
|                        |     |                              | 5.8.3. Tutelare e valorizzare le risorse idriche come elementi identitari del territorio   |           |   |
|                        |     |                              | 5.8.4. Contemperare la tutela del paesaggio montano con lo sviluppo turistico, delle infrastrutture e delle fonti energetiche rinnovabili  |           |   |
|                        |     | 5.9. Agricoltura sostenibile | 5.9.1. Supportare la transizione verso pratiche sostenibili e innovative in agricoltura  |           |   |
|                        |     |                              | 5.9.2. Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca di origine agro-zootecnica   |           |   |
|                        |     |                              | 5.9.3. Garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole   |           |   |
|                        |     |                              | 5.9.4. Sostenere l'agricoltura di prossimità e i Sistemi Agro-alimentari locali  |           |   |

Per ogni Obiettivo strategico di interesse nel RA sono analizzati i profili di contatto, verificando come gli obiettivi della proposta di revisione dei CRILOC-PRGR ne perseguano l'attuazione.

Infine, **gli obiettivi trovano attuazione nell'azione di modifica dei Criteri.**

Non si rilevano, pertanto, elementi di incoerenza.

## Coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA

Di seguito si effettua l'analisi di coerenza esterna degli obiettivi e delle azioni della revisione dei CRILOC-PRGR con gli obiettivi per la revisione del Piano di Tutela delle Acque - PTUA, riportati nell' "Atto di Indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" (approvato con D.C.R. 2569 del 22.11.2022).

Come si legge nell'Atto di indirizzi, tali obiettivi strategici sono definiti "Tenendo conto degli obiettivi già adottati con il PTA 2016, delle esigenze evidenziate dagli indirizzi comunitari e in piena coerenza con l'evoluzione della pianificazione di distretto idrografico padano (...)."

Il confronto è stato effettuato grazie a una matrice a doppia entrata in cui le colonne fanno riferimento agli obiettivi e alle azioni della revisione dei CRILOC-PRGR, mentre le righe fanno riferimento agli obiettivi strategici dell'Atto di indirizzi del PTUA. La finalità del confronto è l'espressione del grado di coerenza secondo una scala qualitativa, rappresentata graficamente come segue:

| Valutazione del grado di coerenza        | Simbolo |
|--|---------|
| Coerente                                 |         |
| Parzialmente coerente/Coerenza indiretta |         |
| Incoerente                               |         |
| Confronto non significativo              |         |

- A. Aumentare la resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo al rischio di un aumento ed aggravarsi delle emergenze idriche
- B. Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche
- C. Assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti
- D. Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ecosistemi acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici
- E. Promuovere l'aumento della fruibilità consapevole e sostenibile degli ambienti acquatici nonché l'attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici e delle fasce di pertinenza
- F. Ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, temperando con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni
- G. Promuovere il livello buono dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e il livello buono dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee

| OB_1 | AZ_1 | OB_2 | AZ_2 | OB_3 | AZ_3 |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |

Dall'analisi della matrice di coerenza e considerando le specifiche competenze della revisione in oggetto ai sensi della normativa vigente, non si rilevano elementi di contrasto tra gli obiettivi e le azioni della revisione stessa e quelli dell'Atto di Indirizzi del PTUA. Laddove si riscontrano valutazioni di coerenza parziale o indiretta, queste derivano principalmente da differenze nell'ambito di applicazione o nella specificità degli interventi previsti, mentre non emergono elementi di incoerenza significativa. Nel complesso, la revisione appare quindi allineata con le strategie regionali, non contrastando un approccio integrato e sostenibile nella gestione delle risorse ambientali.

### **Coerenza interna**

Dalle analisi effettuate emerge una coerenza sostanziale nel sistema strategico della revisione dei CRILOC-PRGR. Le azioni, infatti, mirano a promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e del consumo di suolo.

Tali principi si ritrovano negli obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale del PRGR vigente, negli obiettivi strategici della SRSvS, non risultando al contempo in contrasto con le linee di indirizzo della revisione del PTUA, confermando una continuità programmatica e una visione integrata del territorio.

La valorizzazione della coerenza interna si riflette anche nell'approccio adottato per la revisione dei criteri, che tiene conto degli elementi critici ambientali già individuati e punta all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle decisioni.

In sintesi, la connessione tra le strategie descritte e le azioni messe in atto non rileva contraddizioni o incoerenze rispetto agli indirizzi precedentemente esposti.


## 5. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO

In questo capitolo si propone una sintesi dei principali aspetti di attenzione e approfondimento già indicati in fase di scoping come propedeutici alla revisione dei CRILOC-PRGR, intesi quali elementi di alterazione e criticità ambientale in essere nel territorio di riferimento e in stretta relazione con gli obiettivi e le tematiche affrontate nella programmazione. Tale sintesi è stata considerata e si considera:

funzionale nella fase di scoping, include gli elementi di integrazione ambientale e gli approfondimenti specifici rilevanti per le scelte di revisione dei CRILOC-PRGR;

di ausilio nella modulazione degli scenari e delle alternative e nella valutazione del livello di integrazione delle considerazioni ambientali nelle decisioni prese con la revisione dei CRILOC-PRGR.

**Per favorire la definizione della revisione dei CRILOC-PRGR è stata predisposta un'apposita cartografia di riferimento.** Tale cartografia, di seguito riportata in formato ridotto, è allegata al RA come **'Allegato 3\_ Cartografia revisione CRILOC-PRGR'** e aggiornata rispetto a quella del Rapporto preliminare (scoping).



## **Territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG**

La produzione lombarda si caratterizza per un'elevata presenza di qualità e vanta 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Ciò è testimoniato dal consistente numero di denominazioni presenti e da una incidenza delle DOC e DOCG lombarde pari a circa il 60% della produzione totale di vino regionale (percentuale quasi doppia rispetto a quella nazionale).

La coltivazione di questi vitigni è divisa per il 41% in montagna, il 12% in collina e il restante 47% in pianura, su aree quindi, molto diverse da loro, sia dal punto di vista climatico che del suolo: si può passare da zone montuose con notevoli sbalzi climatici, favorevole allo sviluppo del profilo aromatico delle uve, fino a zone dal microclima unico al mondo come quella del Lago di Garda.

(Fonte: <https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/DettaglioRedazionale/vini-in-lombardia>)

I vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) sono prodotti in un'area territoriale delimitata con caratteristiche chimiche e organolettiche ben precise, fissate a priori nei regolamenti di produzione, i cosiddetti disciplinari di produzione.

I disciplinari prevedono le tipologie di vino che si possono produrre (come Rosso Riserva, o Vendemmia Tardiva), i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro di vigneto, le varietà da utilizzare, la resa di trasformazione da uva in vino, la gradazione alcolometrica minima naturale e al consumo e il tipo e la durata dell'eventuale invecchiamento. In pratica tutto il ciclo produttivo (dal vigneto alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione. Oltre a tutto questo, i Vini a Denominazione di Origine Controllata, a differenza delle precedenti categorie, sono controllati anche qualitativamente: prima di essere posti in commercio devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche e organolettiche al fine di accertare la loro rispondenza ai parametri imposti nel disciplinare di produzione.

I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), poi, sono vini di particolare pregio, con elevate caratteristiche qualitative intrinseche, effetto anche dell'incidenza di fattori naturali, umani e storici e che hanno acquisito rinomanza e valore commerciale a livello nazionale e internazionale. Sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno disciplinari di produzione molto più restrittivi rispetto a quelli per vini a Denominazione di Origine Controllata da cui derivano. Prima di essere riconosciuti come D.O.C.G. questi vini devono aver avuto una militanza di almeno sette anni tra vini D.O.C. La legge fissa, inoltre, la capacità massima delle bottiglie commercializzate che non può superare i 6 litri.

Ogni singola bottiglia deve essere munita di uno speciale contrassegno, stampato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, ossia una fascetta con un'indicazione di serie e un numero di identificazione. Tale fascetta è assegnata agli imbottiglieri per ogni singola bottiglia prodotta e/o partita.

(Fonte: <https://www.federdoc.com/la-piramide-dei-vini-italiani/>)

## **Ambiti estrattivi**

La pianificazione regionale delle attività estrattive da cava è stata aggiornata con la l.r. n. 20 del 08.11.2021 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati", per allinearsi alle politiche europee che riguardano la sostenibilità ambientale e l'economia circolare: incentiva l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, riciclo e recupero di rifiuti, in alternativa alle materie prime di nuova estrazione, ridefinisce il quadro delle competenze e semplifica aspetti della regolamentazione vigente.

La pianificazione provinciale in essere è effettuata sulla base dei bacini d'utenza e dei relativi fabbisogni di materiale previsti, dell'ubicazione e della consistenza dei giacimenti, delle caratteristiche del territorio e della pianificazione territoriale vigente. I Piani possono essere articolati per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, pietre ornamentali, rocce per usi industriali, pietrisco e torba) e hanno durata massima ventennale per il settore lapideo e decennale per gli altri settori.

I Piani localizzano le aree in cui è prevista l'attività di cava (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, ed eventuali cave di riserva per opere pubbliche e cave di recupero) e ne individuano le principali caratteristiche, quali le quantità massime estraibili, la tipologia di estrazione (in falda o a secco), la profondità massima raggiungibile, la destinazione finale delle aree al termine del recupero ambientale, l'eventuale presenza di vincoli e altre eventuali prescrizioni. I Piani cave, infine, comprendono la normativa tecnica, che contiene, tra l'altro, norme generali e particolari per la coltivazione di cava e norme relative al recupero ambientale.

### Aree produttive

Sono considerate le aree produttive previste dai PGT comunali, sia quelle normate dal Piano delle Regole e ricomprese nel TUC (Tessuto urbano consolidato) che le previsioni del Documento di Piano ossia gli Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva.

### Aree degradate e da riqualificare

Per la formulazione dei criteri si prendono in esame previsioni specifiche dei PGT comunali, riferiti in particolare ai dettami normativi della l.r. 12/05 integrati a seguito dell'emanazione di norme specifiche volte alla riduzione del consumo di suolo (l.r. 31/14) e alla incentivazione della rigenerazione (l.r. 18/19).

Tali aree/ambiti sono:

#### Aree dismesse, abbandonate, degradate

Definizione: Sono aree che, nello stato di fatto, sono interessate da fenomeni di dismissione/abbandono o degrado urbanistico-edilizio, economico-sociale ed ambientale. Sono identificabili, tra esse, le aree elencate nei Criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 per l'individuazione delle aree di potenziale rigenerazione, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a. aree già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- b. aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- c. singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria;
- d. siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell'art. 240 del D. Lgs 152/06;
- e. aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato abbandonate o usate impropriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura ambientale e paesistica, ecc.);

f. altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune.

(Fonte: Banca dati dei Piani di Governo del Territorio - Schema fisico tavola delle previsioni di piano e carta del consumo del suolo, maggio 2023)

#### Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

Sono gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel Documento di Piano del PGT ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della l.r. 12/2005. Ai fini della compilazione del tematismo, sono distinti gli ambiti di rigenerazione di tipo localizzato (con specifica disciplina urbanistica dell'ambito) che concorrono a definire la capacità insediativa/offerta del PGT, dagli ambiti di rigenerazione di tipo diffuso, individuati per l'attuazione di strategie di rigenerazione che, non dettando una specifica disciplina urbanistica (in termini di indici e funzioni), non concorrono a definire la capacità insediativa del PGT.

(Fonte: Banca dati dei Piani di Governo del Territorio - Schema fisico tavola delle previsioni di piano e carta del consumo del suolo, maggio 2023)

### **Siti contaminati**

Per siti contaminati si intendono i siti con iter di bonifica in corso, ovvero le aree per cui sono stati accertati superamenti a carico di terreni e/o acque di falda delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso ai sensi del vigente D.lgs. 152/06 e/o di valori tabellari o comunque investigate/caratterizzate secondo le normative pregresse (D.M. 471/99 o D.G.R. 6/17252 del 1996).

I dati disponibili a livello regionale sono ricavati sulla base delle informazioni presenti nella banca dati AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati, che raccoglie i dati anagrafici, amministrativi e tecnici relativi sia ai siti in procedura di bonifica che ad altre situazioni sul territorio oggetto di indagini di carattere ambientale (ad esempio a seguito di rimozioni di vecchi serbatoi interrati, indagini preliminari in trattative di compravendita su un'area dismessa a seguito di cambio di destinazione urbanistica/piano di riqualificazione urbana).

La revisione dei CRILOC-PRGR ha inizialmente considerato sia i siti contaminati che i SIN, tuttavia, la valutazione delle alternative ha portato a concentrarsi esclusivamente sui SIN.

Nel merito dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, essi sono individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con le Regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero. In Regione Lombardia sono individuati 5 SIN:

SIN "Brescia Caffaro" - Brescia

SIN "Broni - Ex Fibronit" – Broni (Pv)

SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" - Mantova

SIN "Pioltello e Rodano" – Pioltello e Rodano (Mi)

SIN "Sesto San Giovanni" - Sesto San Giovanni (Mi)

## La pianificazione delle Regioni confinanti

La necessità di “apportare modifiche ai criteri (presenti nel PRGR) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” indicata nella D.G.R. n. 3042/2024 deriva dalla modifica delle norme, così come indicato nel paragrafo “I contenuti della revisione dei criteri localizzativi del PRGR” (capitolo 2. PROPOSTA DI CONTENUTI DELLA REVISIONE AI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR) del presente documento.

A tal proposito, nel Rapporto preliminare (scoping) - a cui si rimanda -era riportata la sintesi dei criteri localizzativi per le discariche previsti nelle normative delle Regioni/Province Autonome confinanti.

## 6. LO SCENARIO DI PIANO E LE ALTERNATIVE

Le alternative di un Piano/Programma sono “costituite da insiemi diversi di azioni, misure, provvedimenti normativi, ecc. (...)” (Enplan, 2004) che dovrebbero realizzare gli obiettivi definiti proprio con il supporto delle analisi di scenario. Pertanto, si collocano nella fase di selezione e valutazione delle linee di azione del P/P, nella scelta delle azioni, delle misure e delle norme di P/P.

Nel delineare gli scenari e le alternative della revisione dei CRILOC-PRGR, si è proceduto secondo le seguenti modalità:

confronto tra l'alternativa della vigenza degli attuali criteri e l'alternativa zero, quale scenario attuale, ovvero la non attuazione della revisione dei criteri ai sensi delle modifiche normative intercorse;

analisi delle possibili alternative riferite ai tre punti cardine delle revisioni, volta a evidenziare le scelte fatte nel percorso di redazione della modifica ai criteri localizzativi.

L'attuale scenario di riferimento e, quindi, l'ambito di influenza della revisione dei CRILOC-PRGR è stato delineato nell'analisi delle componenti ambientali e degli elementi di attenzione, approfonditi rispetto alla prima fase di scoping anche grazie ai contributi pervenuti in sede di prima Conferenza di VAS e Forum pubblico.

Tale quadro, delineato nell'Allegato 2\_Quadro di Riferimento sociale e ambientale” e nel capitolo “6. ELEMENTI DI ATTENZIONE E DI APPROFONDIMENTO” costituisce l'**alternativa “zero”**, ossia lo stato di fatto delle variabili d'interesse.

~~A livello programmatico, tale alternativa non sarebbe percorribile dal momento che le revisioni delineate nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse.~~

A livello programmatico, per due delle revisioni delineate tale alternativa non sarebbe pienamente percorribile dal momento che nella D.G.R. n. XII/3042 del 16.09.2024 discendono da prescrizioni normative intercorse. Riguardo alla revisione relativa ai SIN, la mancata modifica potrebbe comportare il ritardo nell'attuazione dei processi di bonifica dei siti inquinati, che rischierebbero di rimanere in attesa per anni delle necessarie risorse economiche e della realizzazione degli impianti necessari, con rilevanti impatti per l'ambiente.

Per quanto concerne l'obiettivo 'OB 2 Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali', esso discende dall'art. 32 della l.r. n. 11/2024 che stabilisce: “Nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025”. Il termine del 31 marzo 2025 è stato prorogato al 30 settembre 2025 con l.r. 6 dicembre 2024 n. 20.

Nel merito dell'obiettivo 'OB 3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG' è l'art. 8 della l.r. n. 12/2024 che stabilisce:

*“Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.”*

Il mancato raggiungimento degli obiettivi sopra indicati comporterebbe una non conformità alle normative vigenti.

Di contro, l' 'OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa' ha l'intento di attuare quanto previsto dalla stessa delibera di avvio del procedimento in cui si specifica che, attraverso la revisione dei criteri del PRGR, Regione ritiene *“di favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, in particolar modo dei SIN, anche tramite la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti ad esse funzionali, rivedendo i criteri localizzativi per questi ultimi”*. Tale obiettivo discende dall'intenzione di perseguire l'attuazione di quanto previsto nell' "Atto di Indirizzo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (approvato con D.C.R. n. XI/980 del 21/01/2020) e nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB) che costituisce parte integrante del PRGR.

### **Alternative per il perseguimento degli obiettivi**

#### **OB\_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa**


Al fine di ottemperare all'intento di favorire la bonifica dei siti contaminati e in particolare dei SIN, nel corso della definizione della revisione dei criteri si sono prospettate 3 alternative possibili.

I vigenti criteri localizzativi prevedono che le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati (approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06) siano escluse dal campo di applicazione dei criteri stessi, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Con la revisione, al fine di rendere più efficaci le operazioni di bonifica e di ridurre l'impatto in particolare per il trasporto dei rifiuti da esse prodotti, si propone di ampliare l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri, prevedendola anche per le discariche e gli impianti di trattamento entro un raggio stabilito dal sito da bonificare.

### Alternativa 1


Si considerano tutti i siti contaminati e i SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del sito stesso. L'ipotesi avanzata in fase di consultazione preliminare ha evidenziato la non attuabilità di tale scenario: la diffusa presenza di siti contaminati nel territorio regionale avrebbe determinato la non applicazione dei criteri localizzativi per un'estensione territoriale ritenuta non sostenibile, come evidenziato anche da numerosi pareri pervenuti nella prima fase di consultazione.



## Alternativa 2

Si considerano solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 15 km dal perimetro del SIN stesso.

L'ipotesi formulata ha dimostrato che l'opzione non è praticabile: lo scenario che risulta dall'esclusione dei criteri localizzativi in tutto il territorio entro i 15 km di buffer, tranne dove escluso dalla normativa, risulterebbe in un'estensione territoriale ancora insostenibile.




### Alternativa 3 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR

Si considerano solo i 5 SIN, ipotizzando l'esclusione dei criteri entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso. La proposta di revisione delinea l'esclusione dei criteri localizzativi nel buffer di 10 km dal perimetro del sito non per tutto il territorio ivi ricompreso, ma allineandosi alla necessità di riduzione del consumo di suolo perseguita a livello regionale e all'obiettivo di porre fine al consumo netto di suolo della Strategia europea per il suolo per il 2030. Infatti, la deroga al criterio si riferisce alle sole aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) per le discariche e gli impianti di trattamento (non per eventuali impianti di incenerimento), destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN.

L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti ha lo scopo di favorire la bonifica dei SIN nonché l'esigenza di soddisfare il fabbisogno di discariche per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025). Tale scelta ha impatto potenzialmente positivo sulla movimentazione dei rifiuti da bonifica.

Considerate le priorità di gestione che vedono l'opzione della discarica come la meno preferibile, esistono tipologie di rifiuti derivanti da bonifiche per cui il conferimento in tali impianti è comunque necessario. Le discariche, pertanto, sono una tipologia impiantistica che a livello generale è necessaria per la realizzazione di bonifiche.

In considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguire l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.



## **OB\_2 Evitare le sperequazioni tra territori in prossimità dei confini regionali, al fine di minimizzare la concentrazione degli effetti ambientali**

La modifica normativa ha lo scopo di introdurre nei criteri localizzativi indicazioni per la realizzazione e l'ampliamento di discariche vicine ai confini regionali. Il PRGR vigente non ha criteri specifici per queste istanze, il che potrebbe causare la concentrazione di discariche nelle aree di confine, accumulando impatti ambientali. Pertanto, con finalità di tutela, la normativa regionale prevede che i procedimenti autorizzativi pendenti siano sospesi fino alla pubblicazione della revisione del PRGR e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025.

### **Alternativa 1**

Al fine di introdurre un criterio specifico per le discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine regionale, una prima ipotesi prevedeva l'analisi e la valutazione dei criteri adottati dalle Regioni e Province Autonome confinanti, al fine di selezionare quelli più restrittivi.

Questa alternativa è stata scartata poiché, fin dalla prima analisi, è emerso che sarebbe stato difficile adottarla a causa delle diverse caratteristiche territoriali e ambientali delle zone di confine. Scegliere un criterio rispetto a un altro avrebbe creato disparità, non raggiungendo l'obiettivo.

### **Alternativa 2 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR**

L'alternativa scelta prevede un nuovo criterio localizzativo per cui il proponente (della nuova discarica o di un ampliamento, entro un raggio di 10 km dal confine regionale) analizzi i criteri localizzativi applicabili alla specifica tipologia di impianto nella Regione o Provincia Autonoma vicina.

Questi criteri, indipendentemente dal loro carattere escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, saranno considerati come criteri penalizzanti per la discarica lombarda.

Il proponente, inoltre, è tenuto a individuare misure di mitigazione e compensazione appropriate, in linea con gli elementi di tutela associati ai criteri penalizzanti, al fine di evitare disparità nelle aree di confine.

Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, coinvolgendo anche gli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante.

## **OB\_3 Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG**

Per l'attuazione dell'obiettivo la norma ~~non lascia spazio a valide alternative, oltre a quella individuata per la definizione del~~ mira a definire un nuovo criterio penalizzante.

A fronte delle possibili ricadute ambientali già la norma, poi, indica la necessità di individuare le ulteriori misure di tutela rispetto a quelle già previste dai criteri localizzativi vigenti, unitamente alla necessità di individuare i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.

~~Pertanto, in linea con l'obiettivo delineato, nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e nella fascia di rispetto dei 300 metri (individuata dai criteri vigenti) si propongono criteri penalizzanti per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni, infatti, si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG, l'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare e la corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.~~

#### Alternativa 1

Al fine di introdurre un criterio penalizzante e non escludente nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, si considerano le sole aree caratterizzate da suolo già consumato: cave, anche cessate (comprese quelle rinaturalizzate), aree degradate e da riqualificare. A queste, si aggiungono gli ambiti destinati da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Non si considera in questa alternativa l'esclusione per la fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.).

Tale scelta sarebbe penalizzante per le aree ricomprese nei territori di cui ai disciplinari DOC-DOCG, mentre rimarrebbe escludente nella suddetta fascia di rispetto, minando il principio di uniformità applicativa del criterio prima applicato uniformemente per entrambi gli ambiti territoriali e determinando un disequilibrio nelle possibili scelte localizzative degli impianti.


Ad esempio, un impianto potrebbe essere autorizzato in un'area DOC-DOCG, mentre non potrebbe essere realizzato nella fascia di rispetto di 300 m da tali aree, causando immotivate disomogenee tutele del territorio e creando al tempo stesso disparità nelle scelte localizzative dei possibili impianti. Pertanto, tale alternativa è stata scartata.

#### Alternativa 2 – scelta della revisione dei CRILOC-PRGR

L'alternativa scelta opta per uniformare la revisione del criterio escludente, introducendo il criterio penalizzante sia nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG sia nella fascia di rispetto di 300 metri delle stesse. Permane la scelta di applicazione di tale criterio penalizzante per le aree caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate - comprese quelle rinaturalizzate -, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva. Nelle valutazioni si è perseguito il fine di assicurare il corretto bilanciamento tra la tutela delle aree DOC/DOCG e della relativa fascia di rispetto, unitamente all'opportunità di dare destinazioni funzionali alle aree degradate e da riqualificare, mirando al contempo alla corretta localizzazione degli impianti necessari sul territorio.

Al fine di disincentivare la localizzazione nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG è prevista una misura di compensazione obbligatoria.

Con i criteri sono individuati i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo e sono recepite le opportune misure di tutela definite nel processo di VAS, così come indicate nel successivo capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ", paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti".



## 7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI

I **criteri localizzativi**, di natura principalmente territoriale e ambientale, si dividono in **"escludenti"**, **"penalizzanti"** e **"preferenziali"**. Le aree a maggior sensibilità sono oggetto di tutela ed attenzione.

Allo stato attuale gli elementi maggiormente tutelati, aventi grado di esclusione, riguardano:

- categorie agricole (Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie, aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG);
- tutela delle risorse idriche (Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano, corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore);
- tutela dai dissesti e dalle calamità naturali (Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo, Aree soggette a rischio idraulico, aree soggette a vincolo idrogeologico)
- aree protette e biodiversità (Aree naturali protette e Parchi naturali, Rete Natura 2000);
- tutela dei beni culturali e paesaggistici (Beni culturali e paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/04 e smi, Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, Aree tutelate dal Piano d'Area dei Navigli Lombardi)
- aree a destinazione urbanistica Agricola individuate dallo strumento urbanistico generale (PGT) o dal PTC dei parchi, per quasi tutte le tipologie impiantistiche
- tutela della salute con l'introduzione di specifiche fasce di rispetto dagli abitati e dalle funzioni sensibili, soprattutto per gli impianti a maggiore impatto quali le discariche.

Con D.G.R. n. X/7144 del 02.10.2017 "Approvazione del criterio localizzativo 'Fattore di pressione' in attuazione dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. n. 1990/2014" è stato approvato il **criterio localizzativo regionale "Fattore di pressione"**, sulla base dei dati trasmessi relativamente alle discariche dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano.

Dai dati trasmessi dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano a Regione nel corso dei mesi aprile-maggio 2025, il FPcomunale (considerando il valore soglia -Fpvol pari a 145.000 m<sup>3</sup>/Km<sup>2</sup>) risulta superato nel seguente numero di Comuni:

**Tabella FPcomunale aggiornato a maggio 2025**

| Provincia | N. Comuni tot. | N. Comuni con FP superato | Sup. tot Provincia (Km <sup>2</sup> ) | Sup. Comuni con FP superato (Km <sup>2</sup> ) | % territorio con FP superato |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Bergamo   | 243            | 3                         | 2.758,95                              | 23,97  | 0,87%                        |
| Brescia   | 205            | 5                         | 4.780,16                              | 163,54   | 3,42%                        |
| Como      | 147            | 1                         | 1.279,79                              | 10,36  | 0,81%                        |
| Cremona   | 113            | 0                         | 1.770,93                              | 0  | 0%                           |

|                               |              |           |                  |               |              |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|--------------|
| Lecco                         | 84           | 0         | 802,61           | 0             | 0%           |
| Lodi                          | 60           | 0         | 782,54           | 0             | 0%           |
| Mantova                       | 64           | 1         | 2.342,36         | 8,82          | 0,38%        |
| Milano                        | 133          | 3         | 1.575,28         | 27,97         | 1,78%        |
| Monza e Brianza               | 55           | 1         | 405,19           | 4,45          | 1,10%        |
| Pavia                         | 185          | 3         | 2.970,43         | 18,28         | 0,62%        |
| Sondrio                       | 77           | 0         | 3.197,57         | 0             | 0%           |
| Varese                        | 136          | 4         | 1.201,50         | 38,44         | 3,20%        |
| <b>Tot. Province con dati</b> | <b>1.502</b> | <b>21</b> | <b>23.867,30</b> | <b>295,83</b> | <b>1,24%</b> |

I Comuni con FPcomunale diverso da zero (e quindi con la presenza di almeno una discarica autorizzata e censita che supera il valore soglia Fpvol pari a 145.000 m<sup>3</sup>/Km<sup>2</sup>) sono 21 su un totale analizzato di 1.502, ossia l'1,24%. Rispetto ai dati precedenti, si assiste a una diminuzione del numero di Comuni e rispettiva superficie con FPcomunale superato.

Essendo l'oggetto del presente documento una specifica revisione dei criteri localizzativi, sarà importante valutare quali e di che portata possano essere gli impatti rispetto ai criteri vigenti, siano essi potenzialmente negativi che positivi. In funzione degli specifici contenuti ricompresi nella revisione dei CRILOC-PRGR, gli effetti sull'ambiente, in linea generale, possono essere:

- diretti, qualora comportino interferenze dirette (circoscrivibili e misurabili);
- indiretti, qualora interessino aspetti correlati indirettamente alla revisione dei criteri.

Possono essere inoltre:

- positivi, qualora comportino miglioramenti della situazione allo stato di fatto;
- negativi, qualora comportino peggioramento dello stato ambientale, territoriale o sociale.

Pertanto, le misure di mitigazione e compensazione saranno mirate a ridurre al minimo i potenziali impatti negativi e, contemporaneamente, a ottimizzare i potenziali impatti positivi.

Quale premessa si sottolinea che la corretta applicazione dei criteri localizzativi, dimostrata negli anni di vigenza degli stessi, permette di minimizzare, o di ovviare, a numerose delle criticità ambientali correlate agli impianti di trattamento rifiuti.

Inoltre, è importante ricordare che i criteri localizzativi sono, come suggerisce il termine, "criteri" per la localizzazione, ma l'individuazione di un sito idoneo o non idoneo è un processo che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento, seguendo una procedura di individuazione definita nelle Norme di attuazione del PRGR vigente.

Inoltre, si specifica che la revisione dei criteri riguarda i seguenti impianti di trattamento rifiuti che possono essere soggetti anche a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così come di seguito specificato:

- **discariche** oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e di VIA ai sensi del Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006;
- **impianti di trattamento** oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e in funzione della potenzialità anche oggetto di VIA.

Nel merito degli impatti potenzialmente generabili dalla realizzazione degli impianti suddetti, si richiama quanto contenuto nel capitolo “9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA” del presente documento relativamente all' *“impatto ambientale di una discarica o di un impianto di trattamento di rifiuti”*.

L'analisi delle possibili ricadute ambientali **della revisione dei criteri localizzativi** viene sintetizzata grazie all'ausilio della seguente tabella.

| Proposta di revisione  | Motivazione  | Valutazione   |
|--|--|---|
| <b>Siti di Interesse Nazionale - SIN:</b><br>esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi previsto per le sole discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN e posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro del SIN stesso | L'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi per discariche e impianti di trattamento rifiuti <b>ha lo scopo di per</b> favorire la bonifica dei SIN <b>discorde dalla delibera di avvio del procedimento e risponde all'esigenza di soddisfare il</b> fabbisogno di discariche <b>per il conferimento di rifiuti di cui agli esiti del Rapporto di Monitoraggio 2025 del PRGR (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025)</b> | <p>Tale modifica persegue l'attuazione di quanto previsto nell' "Atto di Indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (approvato con D.C.R. n. XI/980 del 21/01/2020) e nel Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB), parte integrante del PRGR.</p> <p>Infatti, si allinea ai principi legati all'economia circolare ottimizzando i cicli gestionali di specifici distretti attraverso la massimizzazione dell'attività di recupero e chiusura del ciclo secondo il “principio di prossimità”.</p> <p>In linea generale la modifica introdotta ha impatti non nulli e non determina immediati benefici ambientali alla scala locale, ma rappresenta uno strumento utile per garantire analisi e valutazioni ambientali sito-specifiche. <b>Inoltre, tali impatti possono essere bilanciati dalla realizzazione della bonifica.</b></p> <p>Si può valutare positivamente la potenziale riduzione dell'impatto per il trasporto dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei SIN, con ricadute anche sulla minimizzazione del consumo di suolo per la potenziale localizzazione in aree degradate e dismesse.</p> |

| Proposta di revisione   | Motivazione   | Valutazione  |
|---|---|--|
| <p><b>aree DOC e DOCG:</b> applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti realizzate in aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno della fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse</p>                            | <p>La modifica del criterio escludente per le sole discariche (D1, D5) con l'introduzione del criterio penalizzante per tali impianti in aree DOC-DOCG discende dall'art. 8 della l.r. n. 12/2024</p> | <p>La modifica del criterio escludente con l'introduzione di un nuovo criterio penalizzante ha impatti non nulli e non determina immediati benefici ambientali alla scala locale.</p> <p>Mira a rispondere alle esigenze impiantistiche del territorio senza impedire la corretta localizzazione di discariche ritenute necessarie, fornendo al contempo strumenti utili per la migliore localizzazione degli impianti. Inoltre, permette di cogliere alcune opportunità localizzative, anche se a discapito di potenziali impatti locali che devono comunque essere minimizzati e resi tali da garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.</p> <p>In linea generale è conforme al principio di risparmio di suolo agricolo, sul quale si fonda la pianificazione regionale ambientale e urbanistica. Infatti, si individuano quali aree potenzialmente utilizzabili solo quelle caratterizzate da suolo già consumato (cave, anche cessate, aree degradate e da riqualificare) o destinato da pianificazione comunale vigente a funzione produttiva.</p> |
| <p><b>discariche di confine:</b> applicazione del criterio penalizzante per le sole discariche (operazioni: D1, D5) assunto dai criteri applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante degli stessi. Le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente dovranno essere coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine</p> | <p>L'introduzione del nuovo criterio penalizzante per le discariche di confine discende dall'art. 32 della l.r. n. 11/2024</p>  | <p>L'introduzione del criterio penalizzante costituisce un elemento di potenziale miglioramento delle condizioni ambientali, soprattutto alla scala locale. Il PRGR vigente, infatti, non ha criteri specifici per le istanze poste a confine con altre Regioni/Province autonome, il che potrebbe determinare la concentrazione di discariche nelle aree di confine, accumulando impatti ambientali.</p> <p>L'obbligo da parte del proponente di individuare misure di mitigazione e compensazione appropriate, in linea con gli elementi di tutela associati ai criteri penalizzanti, evita possibili disparità ambientali e sociali nelle aree di confine.</p> <p>Inoltre, il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante garantisce trasparenza nel percorso di istruttoria valutativa ed autorizzativa.</p>  |

Dalle stime quantitative della revisione dei criteri in oggetto, riportate nel Rapporto Ambientale, si desume che le modifiche determinate dalla revisione dei criteri localizzativi per le aree DOC-DOCG interessano una superficie del territorio regionale estremamente esigua; per contro, la maggiore tutela introdotta con il criterio penalizzante per i territori ricompresi nella fascia di 10 km dal confine regionale (esclusa la Svizzera) corrisponde a circa un terzo della superficie complessiva di Regione.

Come già anticipato, si ritiene di proseguire l'istruttoria relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

## Misure di tutela e di contenimento degli impatti

Nell'analisi di coerenza con la SRSvS nel paragrafo "Coerenza con gli Obiettivi Strategici della SRSvS" del capitolo "4. GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E L'ANALISI DI COERENZA", sono stati evidenziati gli Obiettivi Strategia regionale che hanno rilevanza per le tematiche inerenti o trasversali (fatte emergere nella caratterizzazione dell'ambito di influenza e nell'individuazione degli elementi di attenzione) su cui possono incidere direttamente i criteri modificati.

Tale verifica ha evidenziato che gran parte delle componenti ambientali individuate possono essere potenzialmente impattate in fase attuativa. Pertanto, le misure di mitigazione e compensazione ne devono necessariamente tener conto.

A seguito delle valutazioni effettuate nel percorso di stesura della revisione dei CRILOC-PRGR, delle analisi effettuate per lo Screening di Incidenza e degli esiti della prima fase di consultazione pubblica, si propongono **misure ritenute utili ai fini del contenimento degli impatti**.

Esse, infatti, sono da ritenersi fondamentali per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi, e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti per l'esclusione degli impianti finalizzati alla bonifica dei SIN posti entro 10 km e per il criterio penalizzante relativo alle aree DOC/DOCG, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal Titolo III –"LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE" del D.lgs. 152/2006.

**Le stesse possono costituire utile riferimento anche per la definizione degli interventi di compensazione.**

Tali **misure** sono **in toto assunte nella modifica delle NTA del PRGR** - con l'introduzione del **nuovo paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche"** - e **nella Sezione 5 della Relazione di Piano del PRGR – nuovo paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche"**.

Essi si distinguono in:

- 1) Valutazioni preliminari finalizzate alla conoscenza più approfondita del contesto territoriale e ambientale, in riferimento a:
  - aspetti paesaggistici
  - aspetti ambientali e sanitari
  - aspetti naturalistici
- 2) Mitigazioni
  - Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG
  - Mitigazioni naturalistiche, paesaggistiche, a tutela degli ambiti agricoli e a tutela della salute della popolazione

- 3) Monitoraggi post operam, attraverso un serie di elementi ritenuti essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica (operazioni: D1, D5).

Di seguito, **le misure individuate nel dettaglio**:

### **Valutazioni preliminari**

Le seguenti valutazioni preliminari sono **da effettuare in toto per le aree DOC e DOCG** **oggetto di criterio penalizzante**, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste:

➤ **valutazione degli aspetti paesaggistici** del territorio di riferimento, considerando gli strumenti di pianificazione di diversi livelli (regionale, provinciale, e comunale), unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche; del territorio di riferimento, considerando i contenuti paesaggistici e le disposizioni particolari degli strumenti di pianificazione alle diverse scale (PPR, PTR, PTCP, PGT, PTC dei parchi), nonché i provvedimenti di istituzione delle tutele paesaggistiche ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004, se presenti, unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche. Nella valutazione, occorre individuare gli elementi fisici che definiscono il contesto paesaggistico (quali ad esempio: gli elementi costitutivi del sistema idrogeomorfologico, vegetazionale, rurale, ambientale, storico-culturale; la presenza di beni paesaggistici e culturali di cui al D.lgs. 42/2004; la presenza di tracciati e percorsi di interesse paesistico, belvedere e punti di visuale, Siti UNESCO) e porre particolare attenzione alle interrelazioni visuali e identitarie, in particolare, l'interferenza con con visuali e punti panoramici, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, con i luoghi simbolici e centri abitati di antica formazione;

➤ **valutazione degli aspetti ambientali e sanitari**, stimando anche gli effetti cumulativi, con affondi particolari relativi a:

- studio delle condizioni meteorologiche (venti dominanti, inversioni termiche, caratteristiche geo-morfologiche) per valutare il potenziale trasporto degli inquinanti;
- valutazione della pressione antropica esistente, con riferimento alla presenza di attività produttive, viabilità e traffico, per evitare una concentrazione eccessiva di impatti ambientali;
- valutazione dell'impatto odorigeno (ad es. ricorrendo allo "Studio di Valutazione dell'Impatto Odorigeno", **laddove la discarica ritiri rifiuti putrescibili in funzione del potenziale odorigeno del rifiuto**);
- **analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni con particolare riferimento alle componenti aria, acqua (valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali), suolo;**
- effettuare una modellizzazione sito-specifica di dispersione e ricaduta, utilizzando modelli riconosciuti a livello internazionale e debitamente validati, con misurazioni ambientali dedicate. L'obiettivo è garantire distanze adeguate dagli ambiti residenziali e dai recettori sensibili per gli impianti con impatto odorigeno significativo o con emissioni polverulente;

- Valutazione Incidenza Sanitaria effettuata ai sensi della d.g.r. n. 4792 del 08/02/2016.

#### ➤ **valutazione degli aspetti naturalistici:**

- censimenti preventivi di flora e fauna, in particolare in funzione delle specie di interesse conservazionistico e degli habitat di riferimento esistenti o potenziali, anche consultando i dati dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
- monitoraggi delle aree di cava cessata già rinaturalizzate.

#### ➤ **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4, D.lgs. 36/2023 art. 41 c.4), per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo.

Nel caso dei SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni **solo quelle pertinenti al/ai criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.**

Sulla base degli esiti delle valutazioni preliminari andranno selezionate le opportune misure di mitigazione tra le seguenti, da valutarsi nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste.

#### **Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG**

- fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all'area dell'impianto, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.) con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico. Essa sarà costituita da elementi arborei ed arbustivi di diverse specie, preferibilmente tipiche della fascia di paesaggio a cui appartiene il sito di intervento e disposte secondo uno schema di tipo naturaliforme. La proposta deve essere accompagnata da un accurato progetto paesaggistico che curi l'appropriato inserimento della fascia di mitigazione, in continuità con la trama territoriale locale, valutando le relazioni visuali esistenti con beni paesaggistici e/o culturali, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, centri abitati di antica formazione e le vocazioni produttive e turistico-fruttive del sito che ecosistemico. Il progetto deve altresì prevedere la creazione di adeguati ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

#### **Mitigazioni naturalistiche**

- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche e alle condizioni ambientali locali.
- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro ecosistemi separati e/o frammentati, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (a titolo non esaustivo ed esemplificativo: recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetibili dalla fauna, ecc.).
- Utilizzare, per la realizzazione delle opere a verde - fermo restando il rispetto delle norme in materia - specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito. Gli elenchi delle specie sono reperibili, ad esempio, nella D.G.R. n. 48740 del 29.02.2000 sull'ingegneria naturalistica o indicate nelle norme tecniche dei PTC dei Parchi Regionali.
- Nelle diverse fasi, operare in modo da contenere specie vegetali/faunistiche alloctone, facendo riferimento alla task force Aliene di Regione Lombardia, segnalando nel Piano di Monitoraggio post operam la presenza di specie potenzialmente o effettivamente pericolose eventualmente già segnalate negli elenchi regionali (D.G.R. n. 2658 del 16.12.2019) e unionali.
- ~~➤ Fornire opportune indicazioni per le aree di cava cessata già rinaturalizzate.~~
- Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il 'Piano di manutenzione delle opere a verde' a carico dell'operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche.

### Mitigazioni paesaggistiche

- ~~➤ Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all'interazione con le aree naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti negativi sul paesaggio, con la messa in essere di tutti gli elementi a ciò idonei (come, ad esempio, il rispetto per le visuali, la realizzazione di quinte e barriere verdi con l'utilizzo di essenze arboree arbustive autoctone, ecc.).~~
- ~~➤ Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).~~
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata alle caratteristiche del contesto e alle finalità di mitigazione da assolvere, costituite da alberi e arbusti di diverse specie utili a svolgere un'effettiva funzione di miglioramento estetico-percettivo del paesaggio. Le fasce di mitigazioni devono inserirsi in maniera integrata e appropriata al contesto paesaggistico di riferimento, considerando attentamente le relazioni visuali esistenti. Oltre a tendere al massimo mascheramento degli impianti, le mitigazioni devono mirare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso il recupero della continuità con il sistema paesaggistico di riferimento ma anche costituendosi come elemento di (ri)disegno dello stesso, capace di insediare

nuove funzioni anche di tipo ecologico-ambientali quali: ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro macchie paesistiche separate e/o frammentate, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Fare ricorso all'ingegneria naturalistica (D.G.R. 6/48740 del 29.02.2000), ove necessario intervenire per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
- Porre particolare attenzione alle interrelazioni con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, se presenti, al fine di evitare o ridurre interferenze negative.
- Per quanto riguarda i manufatti che compongono le discariche e impianti di trattamento rifiuti si ponga particolare attenzione alla scelta di finiture coerenti con il contesto dal punto di vista cromatico, tipologico e materico.

#### **Mitigazioni a tutela degli ambiti agricoli**

- Potenziare la rete di siepi e filari, aree naturali fondamentali nell'agricoltura tradizionale, con funzioni produttive e protettive, nonché per la capacità di ospitare specie animali ormai rare, contribuendo così a migliorare e ad arricchire la biodiversità degli agroecosistemi.
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

#### **Mitigazioni a tutela della salute della popolazione**

- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti. Si raccomanda di escludere le piante allergeniche e mettere a dimora piante con elevato effetto purificante dell'aria.
- Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, ecc.). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio.
- Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopeditoni sicuri e

attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557. Questi saranno progettati secondo i principi dell'urban health e dell'inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali, anche considerando il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - PRMC quale strumento di indirizzo.

- ✎ Per le attività che non richiedono l'uso di acqua dell'acquedotto pubblico, si dovranno privilegiare fonti di approvvigionamento alternative che minimizzino l'impatto su acque superficiali e sotterranee. Dovranno essere promossi la raccolta ed il riuso dell'acqua piovana, limitando le perdite del sistema di distribuzione e adottando altri accorgimenti tecnici (ad esempio l'installazione di dearsenificatori per attenuare i valori di arsenico contenuto nell'acqua).
- ✎ Per tutelare le acque sotterranee e superficiali, si dovranno adottare adeguate misure costruttive e gestionali dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché idonei sistemi di depurazione e smaltimento delle acque reflue e di dilavamento.
- ✎ Per ridurre i possibili impatti odorigeni, oltre all'impiego di adeguate tecnologie di abbattimento, si dovranno adottare le migliori misure gestionali disponibili che possano contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.

### Monitoraggi post operam

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica (operazioni: D1, D5), sono definiti i seguenti elementi essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste e nei piani di monitoraggio, gestione operativa e gestione post-operativa previsti dal D.lgs. n. 36/2003:

- ✎ monitoraggio ambientale, anche in riferimento ai censimenti preliminari effettuati, per le aree interessate da ogni tipologia di intervento, comprensivo di adeguate campagne di censimento ante operam, in fase di cantiere e post operam;
- ✎ monitoraggio a lungo termine di tutte le tipologie di interventi proposti, in modo che ne vengano garantiti l'attecchimento/manutenzione e la corretta evoluzione e, di conseguenza, l'effettiva funzionalità di mitigazione degli impatti;
- ✎ monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2003;
- ✎ eventuale monitoraggio dell'impatto odorigeno sulla base di un indicatore individuato ad hoc.

### Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG

Al fine di disincentivare la localizzazione di impianti nelle aree di cava già rinaturalizzata e nelle aree produttive non ancora interessate da edificazione o trasformazione dei suoli, anche in funzione degli esiti della seconda fase di consultazione e del Parere motivato, **per il criterio penalizzante nelle aree DOC e DOCG** è prevista (come evidenziato nelle tabelle riportate di confronto riportate nel paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi” del presente capitolo) la seguente misura compensativa:

*"Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto."*

## 8. IL RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VINCA

La VincA rappresenta il procedimento tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), il cui campo di applicazione è relativo a Piani/Programmi/Progetti che possano avere incidenze significative sulla Rete Natura 2000, ovvero sui Siti di Importanza Comunitaria - SIC previsti dalla Direttiva "Habitat", nonché sulle Zone di Protezione Speciale - ZPS e sulle Zone Speciali di Conservazione - ZSC istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Sono inoltre da considerarsi, nel contesto lombardo, le potenziali incidenze sugli elementi notevoli della Rete Ecologica Regionale - RER.

In relazione all'ambito territoriale di riferimento, che è costituito dall'intero territorio regionale, la revisione ai criteri localizzativi potrebbe potenzialmente comportare interferenze rispetto alla funzionalità e alla connessione ecologica delle aree ad elevato valore naturalistico e di biodiversità rappresentate dai Siti Rete Natura 2000 e dalla Rete Ecologica Regionale.

La fase di Screening della Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza – VincA (pubblicate su G.U. Serie generale n. 3030 del 28.12.2019) recepite nell'Allegato A alla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" è svolta secondo il modello previsto dalla stessa delibera regionale quale "Allegato F Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE" allegato al RA come **"Allegato 4 Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente"**.

**La procedura sarà espletata solo a seguito dell'espressione del parere emesso dall'Autorità competente in materia di VincA.**

Per un inquadramento del sistema Rete Natura 2000 e RER, si rimanda alla componente "Biodiversità e aree protette" dell' "Allegato 2 Quadro di Riferimento sociale e ambientale" e per comprendere la portata della revisione dei CRILOC-PRGR si rimanda al capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del RA.

Inoltre, si propongono le cartografie di raffronto tra gli elementi interessati dalla revisione dei criteri per le Aree di pregio vitivinicolo DOC-DOCG e i SIN rispetto alla Rete Natura 2000 e alla RER, contenute nell' **"Allegato 5 Cartografia Screening di incidenza"** al RA.

**Si richiamano integralmente le misure di tutela** riportate nel **paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti"** nel capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" del presente documento. Preme sottolineare che tali misure non sono solo finalizzate alla mitigazione e alla compensazione, contemplando anche valutazioni preliminari per la conoscenza più approfondita del contesto territoriale e ambientale e monitoraggi post operam a cura del proponente (fatto salvo quanto previsto dal Titolo III –"LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE" del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 36/2003 per gli impianti di discarica).

**Come già detto, in considerazione dei contributi pervenuti in merito, nella fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene di stralciare dalla approvazione la revisione relativa al nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi**

inerente alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN, e di proseguirne l'istruttoria in quanto necessita di ulteriori approfondimenti.

## 9. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per la definizione del Piano di monitoraggio, si ricorda che ai sensi dell'articolo 18 della parte seconda del D.lgs. 152/06:

*"1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.*

*2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*

*2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda.*

*2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.*

*3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.*

*3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.*

*4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione."*

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. Inoltre, l'Autorità procedente dovrà trasmettere all'Autorità competente per la VAS i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte II dello stesso Decreto legislativo, al fine di acquisirne il parere nei successivi trenta giorni.

Ai fini di una corretta programmazione, preme sottolineare che per rendere efficace quanto qui proposto sarà necessario prevedere opportune risorse finanziarie e di capitale umano per garantire la continuità e la circolarità del processo.

Le attività di valutazione e monitoraggio devono essere finalizzate a chiarire strumenti e indicatori che consentano una valutazione dinamica del contesto territoriale e dell'efficacia/efficienza della revisione dei CRILOC-PRGR, in modo da rappresentare le capacità del Programma di adattarsi alle dinamiche territoriali e alle opportunità e criticità emergenti nel tempo, in riferimento a settori di competenza, così come in riferimento alle risorse che vengono impiegate rispetto a obiettivi, priorità e target di governo.

A tali scopi, gli indicatori individuati nel Piano e nel RA devono avere, per quanto possibile, le seguenti caratteristiche:

- capacità di rappresentare efficacemente gli effetti delle modifiche dei criteri localizzativi oggetto della revisione dei CRILOC-PRGR sul territorio;
- capacità di fornire utili informazioni all'Autorità procedente, aiutandoli a prendere decisioni migliori e tempestive in materia di ri-programmazione e di analisi;
- gestibilità, ossia essere popolabili con le competenze e i dati presenti all'interno dell'Ente e forniti dall'esterno;
- contenimento numerico, ossia il sistema di indicatori deve comprendere un numero limitato ma significativo di indicatori, centrati sui temi legati agli aspetti inerenti al PRGR, in funzione di quelli ora oggetto di monitoraggio;
- esaustività e reperibilità delle informazioni e dei dati;
- possibilità di interfacciarsi con altri sistemi informativi, in particolare rispetto all'analisi degli usi del territorio, quali Geoportale (banche dati DUSAF, aree protette, ecc.), sistemi informativi delle province, ecc.;
- completezza della base dati e capacità di stimolare suggerimenti e proposte provenienti anche da soggetti esterni;
- comunicabilità e comprensibilità, dovendo raggiungere non solo i tecnici, ma anche, per quanto possibile, un pubblico più esteso.

Nella scelta finale degli indicatori, al fine di agevolare l'attuazione del monitoraggio, si potrà scegliere di ridurre il numero scegliendo quelli realmente utili e facilmente popolabili, facendo riferimento anche ai contenuti del seguente documento: "Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.lgs.152/2006)" pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

A seguito di valutazione degli indicatori previsti dal PRGR vigente e dal Rapporto ambientale (così come individuati nel paragrafo "11.2 Sistema di monitoraggio del PRGR/PRB 2021", capitolo "11 SISTEMA DI MONITORAGGIO" del Rapporto ambientale), per la presente proposta di revisione dei CRILOC-PRGR si assume il sistema di monitoraggio vigente, allineato agli indicatori definiti per il monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in seguito alle valutazioni effettuate per la predisposizione del Piano di Monitoraggio in corso Rapporto di Monitoraggio (approvato con D.G.R. n. 5069 del 29.09.2025).

Gli **indicatori** sono distinti in tre categorie:

**Indicatori di attuazione** volti alla verifica dello stato di avanzamento e delle modalità di attuazione delle azioni previste dal Programma e della sua revisione

**Indicatori di contesto ambientale** finalizzati a illustrare l'andamento del contesto ambientale

**Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali** significativi indotti dagli interventi.

Per il dettaglio, si rimanda alle tabelle riportate nel capitolo "10. MONITORAGGIO AMBIENTALE", in cui gli indicatori che hanno subito variazioni rispetto al Rapporto ambientale e al PRGR vigente (PRGR2022) sono **evidenziati in grassetto e sottolineati**.